

**Apprendistato di I livello per il
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE DI ENOTECNICO¹**

(Art. 43 D.Lgs. 81/2015)

Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del **Diploma di specializzazione di enotecnico**.

Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i giovani che hanno compiuto i **15** anni e fino al compimento dei **25 anni**, iscritti al sesto anno presso gli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustria", articolazione "Viticoltura ed enologia".

Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a 1 anno e può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI nel caso in cui, al termine del percorso formativo, l'apprendista non abbia conseguito il diploma di specializzazione di enotecnico.

Successivamente al conseguimento del diploma di specializzazione di enotecnico, e ai fini dell'acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (art. 44 - D.Lgs. n. 81/2015).

In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva, così come previsto all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2015.

Per l'apprendistato per il diploma di specializzazione di enotecnico, la data di termine del percorso formativo è convenzionalmente individuata nel 15 di luglio dell'anno in cui l'apprendista sostiene l'esame finale.

¹ Fonte: [Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2020, n. 8-2309](#)

Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di istruzione secondaria superiore sono quelli definiti nell'ambito della normativa nazionale di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e dai relativi decreti attuativi.

La durata annua della formazione per il VI anno è ripartita, di norma, nella misura di seguito indicata:

Tipologia di percorso scolastico	Durate annue in ore		
	Durata ordinamentale	Formazione esterna <i>(presso la scuola)</i>	Formazione interna <i>(presso il datore di lavoro)</i>
ISTITUTI TECNICI – Indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA	1.056	660	396

La **ripartizione settimanale** delle ore di formazione per il VI anno, nell'ambito delle 33 settimane del calendario scolastico è indicativamente individuata nella misura di seguito indicata:

Tipologia di percorso scolastico	Durate annue in ore		
	Durata ordinamentale	Formazione esterna <i>(presso la scuola)</i>	Formazione interna <i>(presso il datore di lavoro)</i>
ISTITUTI TECNICI – Indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA	32	20	12

Ferme restando le durate ordinarie sopra indicate e il rispetto del monte ore di lavoro previsto dal CCNL dell'apprendista, possono essere introdotti nel calendario scolastico, qualora funzionali alla realizzazione dei percorsi, i seguenti elementi di flessibilità:

- modifiche dell'orario giornaliero;
- modalità di insegnamento a distanza;
- moduli intensivi e recuperi;
- riconoscimento di eventuali crediti formativi.

Eventuali ore di lezione svolte prima dell'assunzione possono essere detratte dalla durata ordinamentale annua prevista con conseguente riparametrazione proporzionale delle durate della formazione interna ed esterna.

In ogni caso:

- il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale del titolo previsto, anche ai fini del superamento dell'esame finale;
- ai fini dell'ammissione all'esame finale, e comunque nel rispetto degli ordinamenti vigenti, l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato, di norma, almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna prevista dal PFI.

1. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati dagli istituti tecnici abilitati al rilascio del titolo di specializzazione di "Enotecnico" di cui al D.P.R. 15/03/2010 n. 88.